



Prot. Nr. 3761

Bozen / Bolzano, 19.07.2016

Bearbeitet von / redatto da: AOV/ACP

Tel. 800 288 960

e-procurement@provinz.bz.it

Alle Stazioni appaltanti

Ai Centri di costo

Agli utenti del
Servizio informativo contratti pubblici**Circolare n. 2/2016****Nuove disposizioni in materia di contratti pubblici nella Provincia Autonoma di Bolzano**

La Legge Provinciale del 12 luglio 2016, n. 15 riguardante modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici è stata pubblicata il 19.7.2016 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 Supplemento n. 6 ed entra in vigore il giorno successivo (20 luglio 2016).

Con questa Legge Provinciale sono state modificate ed integrate diverse disposizioni in materia di contratti pubblici a livello provinciale e sono state introdotte nuove disposizioni finanziarie che hanno effetti sull'acquisizione di beni e servizi. Con questa circolare l'Agenzia delinea un quadro sinottico delle novità legislative.

1) Abrogazioni

L'articolo 2, comma 1, lettera c) dispone l'abrogazione di diversi commi dell'articolo 6 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che disciplinava i contratti. Di seguito alla Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 („Legge Provinciale Appalti“) le disposizioni ora abrogate (si tratta dei commi 8, e dei commi dal numero 14 fino al numero 23) sono state considerate obsolete.

L'articolo 13 prevede inoltre nel suo comma 1 lettera b) alcune abrogazioni della Legge Provinciale Appalti:

- art. 19 (Spese tecniche negli appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)
- art. 39 comma 2 (Moratoria)
- art. 44 comma 7 (Disciplina di lavori, servizi e forniture in economia)
- art. 48 comma 3 (Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità)

2) Spending review Alto Adige

Il Legislatore Provinciale nell'articolo 10, comma 1 ha introdotto un nuovo articolo 21-bis della Legge Provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 riguardante norme in materia di bilancio e di contabilità nella Provincia Autonoma di Bolzano ed ha in questo modo preso misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici. A livello nazionale queste disposizioni sono note, a livello provinciale invece rappresentano una novità. Con questa normativa sono state introdotte in Alto Adige alcuni principi fondamentali del diritto pubblico finanziario, che si ripercuotono sull'acquisizione di forniture e servizi.



I principi più importanti si evincono dal seguente schema esplicativo:

Spending review Prov. Aut. di Bolzano (PAB)

[nuovo art. 21-ter L.P. 1/2002]

strumento	contenuti	effetti
accordi e convenzioni quadro di ACP (comma 1)	Strumenti dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi sopra e sotto soglia UE (209.000 €)	accordi e convenzioni CONSIP sono facoltativi per SA nella PAB
MEPAB – Mercato elettronico dell'Alto Adige (comma 2)	mercato digitale con condizioni generali predefiniti per affidamenti individuale di beni e servizi sotto soglia UE	Il mercato elettronico dello Stato MEPA è facoltativo per SA nella PAB
prezzi di riferimento dell'ACP (comma 5)	prezzi massimi per categorie selezionate di beni e servizi	prezzi di riferimento dell'ANAC non sono vincolanti nella PAB
categorie obbligatorie per affidamenti del soggetto aggregatore (comma 4)	La Giunta Provinciale definisce le categorie di beni e servizi per i quali si acquista solamente attraverso il soggetto aggregatore ACP	Le categorie per beni e servizi definiti con decreto ministeriale non sono vincolanti nella PAB

ACP= Agenzia Contratti Pubblici; SA = stazioni appaltanti; Art. 21-ter comma 3 disciplina le sanzioni in caso di non osservanza della norma (nullità del contratto, responsabilità erariale, procedimento disciplinare)

3) Modifiche ed integrazioni L.P. 16/2015

L'articolo 11 della L.P. 15/2016 invece contiene modifiche ed integrazioni alla Legge Provinciale Appalti (Legge Provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16), che si sono rese necessarie per via di nuove disposizioni UE (nuove soglie), di novità in materia di contabilità, di nuove disposizioni del nuovo Codice Contratti e di alcuni errori materiali (in parte errori di traduzione).

Commi L.P. 15/16	Articoli interessati nella L.P. 16/2015	Contenuto della modifica
1	art. 1 comma 2	Adeguamento automatico delle soglie nella Legge Provinciale alle revisioni della Commissione Europea con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.
2	art. 7 comma 1	Nel testo italiano la parola „strade“ è sostituita dalla parola „infrastrutture“.
3	art. 9 comma 1	Per l'importo espresso in Euro viene introdotto il rinvio automatico alla soglia UE in vigore.
4	art. 14	La rubrica dell'articolo è ora „Indagini geologiche“.
5	art. 14 comma 1	Le parole „e geognostiche“ sono soppresse.
6	art. 16 comma 1	Le parole „dall'amministrazione aggiudicatrice“ sono sostituite dalle parole „dalla Giunta provinciale o dall'amministrazione aggiudicatrice“.
7	art. 16 comma 10	Il nuovo dispositivo è: In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'intero importo dell'opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i



		lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi."
8	art. 17 comma 1c)	L'ultima frase è soppressa.
9	art. 17	Si aggiunge il seguente comma 2: "La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione".
10	art. 18 comma 3	Il comma 3 è così sostituito: „Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima".
11	art. 24 comma 1	Il comma 1 è così sostituito: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice".
12	art. 26	La rubrica dell'articolo è ora: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE".
13	art. 27 comma 10	Per l'importo espresso in Euro viene introdotto il rinvio automatico alla soglia UE in vigore.
14	art. 29	L'articolo è così sostituito: "Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni entro dieci giorni naturali e consecutivi non comporta l'applicazione di sanzioni".
15	art. 30 comma 2 e 3	I commi 2 e 3 di questo articolo sono così sostituiti: "2. Il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Egli/essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti. 3. Se viene presentata un'unica offerta, la richiesta di giustificazioni non è obbligatoria".
16	art. 33 comma 1	Il comma 1 di questo articolo è così sostituito: „Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
17	art. 38 comma 1	Per l'importo espresso in Euro viene introdotto il rinvio automatico alla soglia UE in vigore.
18	art. 39 comma 1	La cifra 30 è sostituita dalla cifra 35.
19	art. 42 comma 4	Le parole „servizi e le forniture" sono soppresse.
20	art. 48 comma 1	Il comma 1 è così sostituito: "Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento".
21	art. 49 comma 3	La parola "bimensile" è sostituita dalla parola "bimestrale".
22	art. 49 comma 3	Le parole "o subaffidatari" sono soppresse.
23	art. 51 comma 1	Dopo le parole "importo totale" sono inserite le parole "del contratto".
24	art. 53	Si aggiunge l'art. 53-bis: "Art. 53-bis (<i>Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche</i>)



		<p>1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.</p> <p>2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'assessore/assessora competente in materia di urbanistica".</p>
25	art. 58 comma 1b)	Per l'importo espresso in Euro viene introdotto il rinvio automatico alla soglia UE in vigore.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Agenzia
Thomas Mathà

(firmato digitalmente)